MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione” e in particolare gli articoli 20 e 23;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” e in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.M. n. 3 dell’11 gennaio 2024, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 16 in data 18 gennaio 2024, di assegnazione - nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale di cui al D.P.C.M. del 22 novembre 2023 - delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2024 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa**;**
VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6991 del 18 marzo 2024 che stabilisce, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione di cui al citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, commi 3 e 4 dello stesso, nonché dalla direttiva del Ministro n. 26 del 27 febbraio 2024, al fine di assicurare l'operatività e la necessaria continuità dell'azione amministrativa, l'invarianza dell'assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale delle risorse finanziarie allocate nello stato di previsione della spesa di questo Ministero come individuate nel suddetto D.M. n. 3 dell'11 gennaio 2024;
VISTO il DMT n. 81689 del 14 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2024 al n. 757 con il quale è stata data attuazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al citato DPCM 22 novembre 2023, n. 230;
VISTA la L. 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*, che ha disposto che attraverso uno o più decreti legislativi si procedesse "*al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore … mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore*" e "*alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale*" prevedendo altresì la riorganizzazione del sistema di registrazione degli Enti del terzo settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito RUNTS), da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale (articolo 4, comma 1 lett. m);
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice del Terzo settore", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale definisce enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, nonché l'articolo 45, ove si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del RUNTS, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come "Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS";
VISTO l'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale stabilisce che le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, recante "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*";
RICHIAMATO altresì l'articolo 42 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale stabilisce che le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, nonché il successivo articolo 44, comma 2, il quale esonera dall'obbligo di iscrizione nella sezione imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi;
VISTO inoltre l'articolo 46, comma 1 del sopra citato decreto legislativo n. 117 del 2017 il quale prevede che la struttura del RUNTS è articolata in sette sezioni, due delle quali dedicate, rispettivamente, alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e alle società di mutuo soccorso;
RICHIAMATO altresì l'articolo 11 comma 3 del Codice, che prevede che "*per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;
VISTO l'articolo 5, comma 2 del menzionato decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, il quale prevede che "*gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati … presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per*

l'iscrizione in apposita sezione";
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e in particolare l'articolo 4, comma 2, ove si disciplinano le relazioni tra uffici gestori del Registro Imprese e del RUNTS in caso di migrazione degli enti dal RUNTS al Registro delle Imprese;
VISTI gli articoli 10, comma 1, 11, comma 2, 13, commi 5 e 7 e 44, comma 2 del Codice del Terzo settore, che contengono disposizioni di richiamo al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
VISTO l'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 che, dopo aver indicato alcune caratteristiche funzionali del RUNTS tra le quali la necessaria comunicazione dei dati con il Registro delle imprese, quantifica al comma 3 le risorse disponibili per l'avvio e la successiva gestione del medesimo RUNTS da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività procedimentali e di controllo sugli enti, prevedendo altresì la possibilità di porre in essere anche accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15 della legge 241/1990;
VISTO l'articolo 23 del citato D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che assegna alla Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, appartenente al Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e ss. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la verifica del funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore nonché promozione e lo sviluppo delle attività di sostegno alle imprese sociali, con esclusione degli enti aventi forma cooperativa;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "*Riordinamento del sistema delle Camere di Commercio industria artigianato e agricoltura"*, come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 2, ai sensi del quale le Camere di commercio, oltre a provvedere alla tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della medesima legge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché - fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni, e agli Enti locali - funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese;
VISTO inoltre l'articolo 7 della medesima legge n. 580/1993, ai sensi del quale UNIONCAMERE è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli anche sulla base di direttive e atti di indirizzo appositamente adottati;
VISTO il D.D. n. 456 del 27 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2019, al n. 286, con il quale è stato approvato l'accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto digitalmente in data 27 dicembre 2018 con UNIONCAMERE per una durata di venti mesi, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura informatica del RUNTS e le successive proroghe non onerose del termine finale di efficacia dell'accordo medesimo concordate tra le parti in relazione al completamento del percorso regolatorio ed organizzativo del RUNTS;
VISTI il D.M. 15 settembre 2020, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, definisce le procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS e il D.D n. 561 del 26 ottobre 2021, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020, è stata individuata nel 23 novembre 2021 la data di avvio del RUNTS e delle attività connesse;
CONSIDERATO che l'avvio del RUNTS ha regolarmente avuto luogo nella data prevista e che dal giorno

successivo gli enti interessati hanno iniziato a presentare le nuove richieste di iscrizione sul relativo portale, accessibile dalla pagina servizi.lavoro.gov.it;
CONSIDERATO che nel corso dell'accordo sottoscritto il 27 dicembre 2018 sono stati posti elementi prioritari per lo sviluppo di ulteriori attività di interesse comune alle Amministrazioni firmatarie;
VISTO il D.D. n. 111 del 16 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022 al n. 1977, con il quale è stato approvato un secondo accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto digitalmente in data 10 giugno 2022 fino al 30 giugno 2024, con il quale le parti, senza soluzione di continuità con il precedente, hanno concordato di proseguire la collaborazione avente come contenuti principali la gestione e manutenzione adeguativa del sistema informativo del RUNTS, l'adeguamento e aggiornamento delle funzionalità in essere, il supporto all'individuazione e la realizzazione di implementazioni evolutive e di nuove funzionalità, lo sviluppo delle collaborazioni con le altre amministrazioni e altri soggetti del privato istituzionale anche sulla base di esperienze in essere presso il Registro imprese per l'ampliamento delle potenzialità del sistema attraverso l'accesso e la condivisione di dati, il rafforzamento dell'integrazione tra Registro imprese e RUNTS, la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento diretta oltre che agli operatori degli uffici del RUNTS, a rappresentanze qualificate dell'utenza, al personale delle CCIAA operante nell'ambito delle imprese sociali, la valorizzazione delle collaborazioni e interrelazioni tra la rete delle CCIAA, i Centri Servizi per il volontariato e gli Uffici del RUNTS presso le Regioni e le province autonome, la realizzazione di iniziative di comunicazione integrata e di un report annuale;
VISTA la Comunicazione (2021) n. 778 del 9 dicembre 2021 della Commissione UE al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recante "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale", la quale mira a potenziare l'innovazione sociale, a sostenere lo sviluppo dell'economia sociale e a rafforzarne il potere di trasformazione economica e sociale, mediante la proposta di una serie di azioni per il periodo 2021- 2030;
RILEVATO che la sopra citata Comunicazione enuncia che lo sviluppo di sistemi nazionali di certificazione dei soggetti dell'economia sociale, quale quello italiano, possono servire da ispirazione per gli altri Stati membri; evidenzia al contempo la necessità della promozione dell'economia sociale a livello regionale e locale, in quanto i soggetti dell'economia sociale mirano principalmente a servire la comunità in cui si trovano, promuovendone l'inclusività, la resilienza e la sostenibilità, invitando gli Stati membri a istituire punti di contatto locali per l'economia sociale;
INDIVIDUATI in particolare nel RUNTS e nel Registro Imprese, rispettivamente per gli enti del Terzo settore e per le imprese, ai sensi degli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo settore e dell'articolo 8 della citata legge 580/1993, sistemi di registrazione anagrafica, di certificazione e di pubblicità volti a garantire a tali soggetti condizioni di uniformità completezza e organicità su tutto il territorio nazionale, caratterizzati da un unico sistema informativo nazionale, un coordinamento centrale sia di carattere sia giuridico-amministrativo che tecnico operativo e una articolazione diffusa sul territorio con una molteplicità di presidi autonomi volti alla gestione dei procedimenti e ai rapporti con l'utenza;
CONSIDERATO che detti sistemi, con riferimento a imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso e Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività in forma di impresa commerciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, sono tenuti ad interagire integrando le relative informazioni, anche attraverso una cooperazione dei soggetti gestori che, opportunamente coordinata dal Ministero e da Unioncamere per le parti di rispettiva competenza, assicuri agli enti interessati una effettiva possibilità di transitare dalle sezioni del RUNTS alla sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali e viceversa, o qualora prescritto dalle normative vigenti di essere iscritti ad entrambi i registri senza aggravio di oneri informativi per gli enti o perdita di informazioni nei confronti dei terzi;
RILEVATO che sotto il profilo tecnico ciò richiede una piena sintonia tra le caratteristiche dei sistemi tali da consentire la necessaria interoperabilità, mentre sotto il profilo della gestione amministrativa presuppone un coordinamento nell'individuazione delle problematiche e nella diffusione delle informazioni nonché nella condivisione degli indirizzi operativi;
CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UNIONCAMERE perseguono il

comune interesse all'attuazione della riforma del Terzo settore, con specifico riguardo ai sistemi di registrazione rinvenienti nel RUNTS e nel registro delle imprese, alla loro reciproca interoperabilità, necessaria al puntuale assolvimento delle funzioni di servizio pubblico assegnate ad entrambe le Amministrazioni, rispettivamente dal d.lgs. n. 117/2017 e dalla L. n. 580/1993, alla formazione e all'aggiornamento degli operatori di ambedue i sistemi nonché degli utenti del RUNTS, alla promozione del ruolo dei soggetti del Terzo settore, sia in ambito nazionale, regionale e locale;

CONSIDERATO che, al fine del conseguimento degli obiettivi generali sopra indicati, alla luce di quanto già realizzato e delle prospettive di sviluppo emerse nel corso dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi del 27 dicembre 2018 e del 10 giugno 2022, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende proseguire la collaborazione sinergica con UNIONCAMERE in qualità di ente pubblico rappresentativo del sistema camerale, al fine di coordinare le interrelazioni tra i due Registri e le attività dei rispettivi operatori così da assicurare omogeneità procedimentale nei rispettivi ambiti quale obiettivo comune ad entrambe le amministrazioni partecipanti, da conseguire attraverso il perseguimento dell'implementazione e il miglioramento delle procedure, l'allineamento delle classificazioni statistiche utilizzate dai due Registri, l'assistenza all'utenza, l'aggiornamento degli operatori delle amministrazioni coinvolte ed egli utenti del RUNTS;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i. e, segnalatamente, l'articolo 7, comma 4, il quale stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTO l'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nonché il successivo comma 2 -bis in base al quale gli accordi con altre amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

VISTA la nota n. 8273 del 4 giugno 2024 con la quale è stato proposto ad UNIONCAMERE di rinnovare la collaborazione instaurata in forza dei citati accordi, da formalizzare attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, della durata di 24 mesi, di collaborazione e realizzazione di attività di interesse comune in materia di promozione, sviluppo e gestione del RUNTS, che, presupponendo la regolare operatività del sistema telematico, con piena operatività delle funzionalità a disposizione degli uffici del Runts e dell'utenza, abbiano ad oggetto:

A. LA GESTIONE ORDINARIA DEL RUNTS (per l'individuazione di interventi volti a migliorare la qualità dei dati del Registro, eventuali esigenze di adeguamento e miglioramento delle funzionalità in essere, l'analisi delle esigenze ai fini della progettazione di nuove funzionalità nonché di implementazione dell'integrazione tra Registro imprese e Runts e per la collaborazione e il supporto nella predisposizione di provvedimenti normativi e nella redazione di aggiornamenti/adeguamenti degli allegati tecnici agli stessi, con riferimento ai procedimenti del Runts).
B. LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL Runts (attraverso lo sviluppo di funzionalità che agevolino lo svolgimento da parte degli Uffici del Runts e dagli altri soggetti autorizzati delle attività di controllo di cui al decreto attuativo dell'articolo 96 del CTS, cd. "decreto sui controlli",

l'evoluzione dei controlli automatici sui portali, l'attivazione di strumenti per rendere conoscibili le variazioni delle informazioni degli enti registrati e le vicende evolutive degli stessi nonché generazione di documenti informativi, lo sviluppo dell'interoperabilità tra Runts e servizi telematici e informativi esposti da altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di mettere a disposizione delle stesse il patrimonio informativo del RUNTS, compreso quello proveniente dal Registro delle Imprese; il raggiungimento di livelli di maggior integrazione con il Registro imprese, con particolare riferimento alle imprese sociali, alle Società di Mutuo soccorso e agli ETS iscritti anche al Registro delle imprese; il supporto all'estrazione e utilizzo dei dati del Runts, compresi quelli di provenienza dal Registro delle imprese - imprese sociali non costituite in forma di società, cooperative sociali, società di mutuo soccorso - ai fini della formazione e aggiornamento degli elenchi degli enti del terzo settore ammessi al beneficio del 5 per mille ai sensi del DPCM 23 luglio 2020) l'attivazione di funzionalità che consentano alle Amministrazioni l'estrazione personalizzabile di dati di monitoraggio e informazioni aggregate anche per soddisfare esigenze conoscitive delle autorità politiche anche territoriali o del Parlamento).

C. L'ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE (comprendente lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio sul Registro, avviato nel corso del precedente accordo; attraverso indagini sugli ETS, la loro dimensione economica e le caratteristiche occupazionali, ai fini della realizzazione di un rapporto annuale; attività di carattere statistico, attraverso estrazione ed elaborazione di dati sugli ETS – anche con modalità disaggregate secondo le singole sezioni del Runts – tali da consentire di ottenere informazioni di tipo quali-quantitativo volte a prevenire eventuali criticità e rispondere alle esigenze conoscitive del vertice politico o del Parlamento; la valutazione congiunta delle possibili iniziative anche di tipo legislativo da proporre al vertice politico del Ministero, anche in collaborazione con i corrispondenti Uffici del Ministero per le imprese e il made in Italy, riguardanti gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro imprese, nel rispetto delle materie di competenza specifica delle amministrazioni terze; valutazione congiunta degli esiti delle interlocuzioni con i rispettivi stakeholders e degli spazi per l'assunzione di iniziative comuni o la promozione collaborazioni, attività di aggiornamento congiunto tra gli Uffici del Runts e le CCIAA, anche su base territoriale e con l'apertura alle attività dei Centri Servizi per il volontariato, volte al potenziamento del supporto agli Enti del Terzo settore; la partecipazione sinergica ad eventi, seminari, tavoli organizzati da altri soggetti, su materie oggetto dell'accordo; eventuale realizzazione di iniziative di diffusione delle conoscenze sul Runts e sulle sue interrelazioni con il Registro delle imprese;

CONSIDERATO che nella nota citata, oltre a richiedere la presentazione di un progetto, corredato dal relativo piano finanziario, è stato richiesto ad UNIONCAMERE, nelle more della finalizzazione del nuovo accordo e fino al perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia dello stesso – di voler assicurare la necessaria continuità dell'attività di conduzione del portale del Runts;

VISTA la proposta progettuale presentata da UNIONCAMERE, in data 4 luglio 2024, con nota n. 19609/U, corredata dal relativo piano finanziario, per un costo complessivo di euro 4.083.660, di cui euro 420.000,00, a titolo di compartecipazione finanziaria dell'ente proponente;

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata da UNIONCAMERE è coerente con gli obiettivi enunciati nella citata ministeriale n. 8273 del 4 giugno 2024;

VISTA la dichiarazione resa da UNIONCAMERE con nota prot. 26781/U del 20/09/2024 secondo la quale l'ente medesimo svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto della proseguenda collaborazione, ai sensi del sopracitato articolo 7, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per cui le condizioni di legge devono ritenersi nella fattispecie integrate da tutte le parti dell'accordo;

RILEVATO che, al fine di consentire l'avvio e la gestione della struttura informatica del RUNTS, sono state assegnate alla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le risorse di cui al capitolo di spesa n. 8060, p.g. 1 "Registro unico nazionale del terzo settore", da impiegare sia per la progettazione e la realizzazione della struttura informatica, sia per lo svolgimento

delle attività di tenuta del Registro e di quelle di controllo;
VISTO il D.D. n 219 del 26/09/2024 con il quale la dr.ssa Caterina Farre, dirigente della Divisione II della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è stata delegata a sottoscrivere, in nome per conto e nell'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'accordo di collaborazione con UNIONCAMERE, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per il proseguimento e lo sviluppo di attività di interesse comune afferenti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore avente la durata di ventiquattro mesi, per un onere finanziario complessivo di euro **4.083.660,00** (euroquattromilioniottantatremilaseicentosessanta/00), di cui euro 420.000,00 (euroquattrocentoventimila/00), a titolo di compartecipazione finanziaria da parte di UNIONCAMERE ed un massimo di euro 3.663.660,00 (eurotremilioniseicentosessantatremilaseicentosessanta/00) a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO l'accordo di collaborazione con UNIONCAMERE per il proseguimento e lo sviluppo delle attività di interesse comune afferenti al Registro Unico nazionale del Terzo settore sottoscritto digitalmente dalle parti in data 1° ottobre 2024 e relativo al periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026;
RITENUTO lo stesso regolare nella forma e nella sostanza;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 8060, p.g. 1 "Registro unico nazionale del terzo settore", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie", Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore", Macroaggregato Investimenti, per gli anni finanziari 2024, 2025 e 2026;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le ragioni in narrativa esposte, è approvato l'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 sottoscritto digitalmente in data 1° ottobre 2024 con UNIONCAMERE per il proseguimento e lo sviluppo delle attività di interesse comune afferenti alla promozione, sviluppo e gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore per le annualità 2024-2026, per un onere finanziario complessivo di euro **4.083.660,00** (euroquattromilioniottantatremilaseicentosessanta/00), di cui un massimo di euro 3.663.660,00 (eurotremilioniseicentosessantatremilaseicentosessanta/00) a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per una durata di ventiquattro mesi.

Articolo 2

1. E' impegnata la somma di € 3.663.660,00 (eurotremilioniseicentosessantatremilaseicentosessanta/00) a favore di UNIONCAMERE - C.F. 01484460587 – con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21 per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 dell'accordo.
2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo di spesa n. 8060, p.g. 1 "Registro unico nazionale del terzo settore", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie", Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore", Macroaggregato Investimenti, con la seguente esigibilità:

Anno Finanziario	Importo
2024	€ 1.430.000,00
2025	€ 1.500.928,00
2026	€ 732.732,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".